



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Prot. n.4743

Reggio Calabria, 11 aprile 2013

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Reggio Calabria – Loro Sedi

e, p.c.

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV – Catanzaro

Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi

Al sito WEB (per la pubblicazione)

Oggetto : Organico di diritto scuola primaria – posti lingua inglese – a.s. 2013/2014

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 4347 del 29/3/2013, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte di codeste istituzioni scolastiche, con riferimento a quanto in oggetto, fornendo le seguenti indicazioni e precisazioni.

Come noto, la C.M. n. 10 del 21/3/2013, stabilisce che l'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Circa i requisiti necessari per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, il CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2013/2014, sottoscritto l'11 marzo 2013, all'articolo 14, rubricato "DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI", comma 1, IV cpv., prescrive che "I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese". Detti titoli sono specificati nella **nota 1** in calce al predetto articolo 14. In particolare, è previsto che i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua Inglese nella scuola primaria siano, alternativamente, i seguenti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure: **b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero**; oppure: c) possesso di laurea in

Il responsabile del procedimento: Carmela Oriana – E-mail: carmelafedora.oriانا.rc@istruzione.it

Via S. Anna II° tronco - Loc. Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria
usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it
Sito web <http://www.calabriascuola.it> – <http://www.rcscuola.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure: d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Per il rilascio del **titolo indicato al punto sub b) deve farsi esclusivo riferimento** a quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 81/2009, che l'interessato abbia **partecipato ad apposito corso triennale di formazione linguistica**, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. A tal proposito, si fa presente, che l'attestazione di frequenza del corso in parola, può avvenire a completamento dell'intero percorso formativo rientrando sempre nel relativo piano di formazione le cui modalità di realizzazione sono definite dal Ministero dell'Istruzione. L'attestazione di frequenza, per assurgere a titolo utile ai fini dell'insegnamento della lingua inglese e, quindi, per occupare un posto di lingua nella scuola primaria, deve necessariamente indicare la conclusione del percorso formativo e l'acquisizione delle competenze minime in puntuale osservanza del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Dunque, per come sopra rilevato, e per una migliore definizione della fattispecie in esame, giova riportare quanto disposto dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 che detta **norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola**. In particolare, l'art. 10, comma 5, già richiamato, dispone che: **"L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria "specializzati". Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL."**

In rispondenza a quanto sopra, la tabella di valutazione dei titoli allegata al menzionato C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, **all'Allegato D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, III TITOLI GENERALI**, alla **lettera H)** è specificatamente previsto, per quanto riguarda i titoli di lingua inglese, che gli stessi sono riconosciuti: **".....per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università"**.

IL DIRIGENTE

f.to Mirella NAPPA

Il responsabile del procedimento: Carmela Oriana – E-mail: carmelafedora.orianarc@istruzione.it

Via S. Anna II° tronco - Loc. Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria
usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it
Sito web <http://www.calabriascuola.it> – <http://www.rcscuola.it>